

di Antonio Gianni

IL PUNTO

ISCRIZIONE ALL'ORDINE: NESSUNA AMBIGUITA'



A settembre del 2007, la FNOVI aveva depositato una denuncia per esercizio abusivo della professione: all'interno dello staff veterinario dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) operano medici veterinari non iscritti all'Albo.

Se ritenete che il veterinario pubblico dipendente che non eserciti libera attività sia esonerato dall'iscrizione all'Ordine professionale, avrete da compiacervi della richiesta d'archiviazione promossa dal Pubblico Ministero a seguito di circostanziata denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Roma dalla nostra Federazione inerente lo svolgimento, all'interno dell'Istituto Superiore di Sanità, d'attività clinica di natura veterinaria da parte di professionisti appunto non iscritti all'albo professionale. Restiamo convinti che l'iscrizione all'Albo rappresenti il requisito indefettibile per ogni professionista (esercante la libera professione o dipendente, sia pubblico che privato). Coerentemente con tale assunto, che trova piena corrispondenza in tutti i pronunciamenti giurisprudenziali, la Federazione degli Ordini dei Veterinari Italiani ha proposto ricorso avverso la decisione della Procura di Roma, profondamente convinti che le conclusioni cui è pervenuto il Pubblico Ministero non siano affatto condivisibili.

Ricordiamo le recenti disposizioni introdotte nel settore dell'esercizio delle libere professioni dalla

L. n°43/2006, che all'art. 2 prescrive: "L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante ...(omissis)". Consolidata giurisprudenza riconosce il requisito dell'iscrizione all'Albo quale condizione per il legittimo esercizio delle professioni, anche nel caso di gratuità della prestazione resa. Ciò trova ulteriore conferma nel principio sancito dall'art. 2229 c.c. il quale pone una riserva di legge in merito all'individuazione delle professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in Albi od elenchi. A definitiva conferma di tale quadro di riferimento normativo, deve porsi la previsione contenuta nell'art. 1 del D.P.R. 761/1979, secondo la quale "appartengono al Servizio Sanitario Nazionale i dipendenti iscritti ai rispettivi ordini professionali". Con ciò volendo chiaramente intendersi, che per far parte del S.S.N. è necessaria l'iscrizione agli Ordini professionali di riferimento, ponendo tale requisito quale condizione d'appartenenza al S.S.N. medesimo.

Nel caso in esame il Pubblico Ministero semplicisticamente ha ritenuto non abusivo l'esercizio della professione veterinaria da parte di professionisti non iscritti all'Albo, in quanto gli stessi avrebbero esercitato tale attività in qualità di dipendenti, all'interno dell'I.S.S. sostenendo quindi che i dipendenti degli Enti pubblici sarebbero esonerati dall'iscrizione all'Albo. Noi riteniamo tale impostazione contraddittoria, poiché il veterinario, come professionista, esercita un'attività le cui caratteristiche non possono ritenersi difformi in caso d'esercizio della medesima professione in forma autonoma o subordinata: le attività sono perfettamente identiche, né tanto meno l'attività professionale è destinata a mutare i suoi caratteri essenziali per il fatto di essere organizzata e svolta all'interno d'organismi pubblici o privati. Né l'obbligo d'iscrizione è correlato alla tipologia di rapporto lavorativo che il veterinario va ad instaurare eventualmente con un organismo

pubblico, ma alla circostanza dell'effettivo esercizio da parte del medesimo dell'attività professionale, con necessaria conseguente soggezione alle norme che costituiscono la specifica deontologia professionale di ciascun Ordine.

A definitiva conferma alle tesi sin qui sostenute, si deve rammentare che, in attuazione della Direttiva CEE n. 86/609/CEE, il D.Lgs. n. 116 del 1992, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, fa espresso richiamo al codice deontologico e al deferimento del veterinario al competente ordine professionale, nell'ipotesi di violazione delle garanzie di protezione degli animali. Ora, come evidenziato dalla stessa F.N.O.V.I. nella denuncia presentata alla Procura della Repubblica, l'Istituto Superiore di Sanità ha ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare animali a fini sperimentali e scientifici, sottoponendo, anche in forza della specifica normativa sopra riportata, tutti i dottori veterinari che si trovino ad esercitare attività sperimentali sugli animali all'interno del medesimo Istituto al controllo disciplinare dell'Ordine di appartenenza. Stante quanto sopra, non si vede come si possa dare seguito al deferimento del medico veterinario al competente Ordine professionale nel caso di mancata iscrizione del professionista all'Albo medesimo.

L'interpretazione posta dal Pubblico Ministero a fondamento della richiesta di archiviazione non merita di essere condivisa nella misura in cui, aderendo alla stessa, i professionisti inseriti nell'ambito di un rapporto lavorativo subordinato, di fatto, sarebbero sempre sottratti al controllo dell'Ordine di riferimento, creandosi così una disparità di trattamento all'interno di una medesima figura professionale, pure a fronte dello svolgimento di identiche attività lavorative. Ulteriore contraddizione risiede anche nella ricostruzione portata a fondamento dal Pubblico Ministero della propria richiesta di archiviazione, allorché afferma che l'obbligatorietà di iscrizione all'Albo non sussiste per i sanitari dipendenti, a meno che gli stessi non siano autorizzati all'esercizio della libera professione. Sostenere una simile posizione implica ammettere la sottoposizione al doppio controllo solo per quei professionisti che abbiano deciso di esercitare la libera professione in aggiunta al rapporto di lavoro dipendente, con evidenti conseguenze, anche in questo caso, in termini di disparità di trattamento persino fra colleghi preposti allo svolgimento delle medesime funzioni all'interno della medesima struttura pubblica.

Del tutto superato dalla successiva giurisprudenza il parere espresso dal Consiglio di Stato nel 2004 (richiamato nella richiesta di archiviazione del PM) tenuto contro che lo stesso creerebbe una disuguaglianza tra medici veterinari liberi professionisti o dipendenti privati e medici veterinari dipendenti pubblici; disuguaglianza del tutto ingiustificata in quanto l'iscrizione all'Albo di categoria, previo passaggio dell'esame di abilitazione statale, rappresenta requisito indefettibile per ogni professionista che voglia fregiarsi dello status professionale di medico veterinario, a prescindere dal rapporto professionale intrattenuto e dal cliente per il quale presta attività, e che implica, comunque, di ritenere disapplicate, per i dipendenti pubblici medici veterinari le normative ordinistiche, costituenti norme imperative dell'ordinamento, in quanto sottese alla tutela di interessi pubblici primari garantiti costituzionalmente. Atteso che, il Consiglio di Stato non può ritenere valido il fatto che il C.C.N.L. 20 settembre 2001 avesse potuto "disapplicare" la norma di legge che imponeva correttamente agli appartenenti al ruolo sanitario del S.S.N. l'iscrizione ai rispettivi ordini professionali, poiché la contrattazione collettiva non può derogare a norme di legge; interpretando erroneamente, a nostro avviso, l'esclusione prevista in alcuni ordinamenti professionali per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di svolgere contemporaneamente anche la libera professione, come facoltà per questi ultimi di non iscriversi all'Albo professionale.

Pertanto da via del Tritone è partito immediatamente il ricorso per il rigetto della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, ritenuta del tutto infondata e con l'invito a voler insistere nelle indagini con accertamenti suppletivi. •